



**Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)**

**P.zza Garibaldi 18 – Tel. 0523/861811 – fax 0523/861861
e-mail : affari-generalι.borgonovo@sintranet.it**

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 26/11/2009

Publicato all'Albo Pretorio dal 14/12/09 al 29/12/09 senza seguito di
opposizioni o reclami

Rev del 15/10/2009

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Ambito d'applicazione
- Art. 2: Definizioni

TITOLO II° - CONCESSIONE AREE

- Art. 3: Requisiti per la concessione delle aree
- Art. 4: Modo di presentazione della domanda per la partecipazione al luna park
- Art. 5: Modo di rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 6: Obblighi del concessionario dell'area

TITOLO III° - GRADUATORIE D'ANZIANITA': DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Art. 7: Anzianità di frequenza e di domanda
- Art. 8: Graduatorie d'anzianità
- Art. 9: Definizione di frequentatore abituale
- Art. 10: Conversione dell'attrazione e modo di presentazione della domanda
- Art. 11: Subingresso
- Art. 12: Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione del luna park tradizionale, fiere, sagre o altre manifestazioni
- Art. 13: Casi e modo di sostituzione temporanea
- Art. 14: Comunicazione d'accoglimento/diniego della domanda di partecipazione
- Art. 15: Rapporti con le associazioni sindacali di categoria

TITOLO IV° -LUNA PARK E SINGOLE ATTRAZIONI SU AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE, AD USO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI

- Art. 16: Aree, organico, periodi e modo di svolgimento dell'attività
- Art. 17: Predisposizione del Luna Park
- Art. 18: Singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche, d'uso pubblico o private In disponibilità del Comune in occasione di fiere, sagre od altre manifestazioni

TITOLO V° - CIRCHI EQUESTRI

- Art. 19: Disposizioni generali
- Art. 20: Aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense
- Art. 21: Presentazione delle domande
- Art. 22: Rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 23: Obblighi del concessionario dell'area
- Art. 24: Tutela degli animali
- Art. 25: Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei circhi equestri

TITOLO VI° - BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI, ESIBIZIONE MOTO-AUTO ACROBATICHE

- Art. 26: Disposizioni generali

Art. 27: Titoli abilitativi

TITOLO VII° - SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 28: Sanzioni amministrative pecuniarie principali.

Art. 29: Sanzioni amministrative accessorie e procedura d'applicazione

Art. 30: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 31: Determinazione delle sanzioni

TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32: Abrogazioni

Art. 33: Entrata in vigore

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Spettacolo Viaggiante sul territorio Comunale, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro 18/03/1968 n. 337 ed inoltre:

- a) le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività in occasione del tradizionale Luna Park della Fiera dell'Angelo ;
- c) le modalità di svolgimento delle attività delle singole attrazioni nell'ambito di Sagre, ed altre manifestazioni;
- d) le modalità di svolgimento delle attività circensi;
- e) le modalità di svolgimento delle attività di balere, teatri viaggianti, esibizioni moto-auto acrobatiche.

2. Sono escluse dall'applicazione:

- a) le installazioni di Parchi divertimenti, disciplinati dalla L.337/68 e DPR 394/94 e successive modifiche soggette ad autorizzazioni Ministeriale;
- b) le attività svolte da complessi musicali fuori dei casi di cui alla L.R. n.14/2003, che rimangono soggette all'autorizzazione ex art.68/69 del TULPS.

3. Per autorizzare lo svolgimento delle seguenti attività:

- Luna Park
- Circhi Equestri

rimane ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R 28.05.2001 n. 311.

Art. 2: DEFINIZIONI

a) SPETTACOLO VIAGGIANTE: sono "spettacoli viaggianti" ai sensi dell'art. 2 L.18/03/1968, n.337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.

b) AREE DISPONIBILI: per "aree disponibili" s'intendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ed attività complementari.

c) LUNA PARK: per "Luna Park" s'intende l'insieme di almeno n. 5 attrazioni installate in un'unica area di cui al punto b).

d) ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI ED INTRATTENIMENTI: tale elenco ai sensi dell'art. 4 della L.n.337/68 è istituito con Decreto Interministeriale 23/4/69 presso il Ministero dei Beni Culturali e contiene l'indicazione delle attività spettacolari, dei trattenimenti, delle attrazioni, delle loro particolarità tecniche e costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Esso è suddiviso in V sezioni. La prima sezione prevede la distinzione in "piccole", "medie" e "grandi attrazioni"; La seconda sezione contempla le balere;

La terza, i teatri viaggianti;

La quarta, i circhi equestri;

L'ultima le esibizioni di moto-auto acrobatiche.

e) CONVERSIONE: con tale termine s'intende l'insieme delle operazioni ed adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, compresa nell'Elenco di cui sopra, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;

f) "ATTRAZIONE NOVITÀ" con tale termine s'intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione di novità non deve essere simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e non deve essere stata presente nel triennio precedente. Può essere utilizzato tale criterio nella predisposizione del Luna Park, ed a completamento dell'organico.

TITOLO II° CONCESSIONE AREE

Art. 3: REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le aree di cui al punto b) dell'art. 2 del presente Regolamento, possono essere concesse agli esercenti delle attrazioni che siano in possesso:

a) della autorizzazione rilasciata dal comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS;

b) dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, sia compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della L.337/68;

c) dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.

2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione, con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 4: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK

1 La domanda di partecipazione al Luna Park deve pervenire annualmente almeno 60 giorni prima di ogni manifestazione ed essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di bollo.

2. La domanda va compilata secondo il fac-simile allegato, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 5: MODALITA' DI RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex artt. 68/69 TULPS e concessione d'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione e presentazione dei seguenti documenti:

a) Copia della autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di residenza o del domicilio fiscale, ex artt.68/69 TULPS;

b) Copia del certificato di collaudo statico ed elettrico delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;

c) N.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;

- d) Copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione , abitazioni mobili e mezzi di trasporto , con relativa quietanza, in corso di validità;
- e) Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture, redatta dall'esercente dell'attrazione.

2. La presenza di tali documenti non è necessaria se nell'arco dell'anno sono già stati esibiti in occasione d'altra manifestazione e purché siano in corso di validità.

Art. 6: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA.

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:

- a) Installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio Competente, soltanto nei luoghi previsti;
- b) Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
- c) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
- d) Rispettare le norme igienico sanitarie;
- e) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;
- f) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
- g) Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento del Luna Park;
- h) Utilizzare gli strumenti sonori e d'amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico;
- i) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
- j) Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
- k) Non sub-concedere l'area assegnata.
- l) Gestire in proprio l'attrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
- m) Astenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione in tutti gli spazi pubblici, ad uso pubblico e privati comprese le abitazioni;
- n) Ripristinare i manufatti danneggiati o modificati .

2. Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei famigliari purché maggiori di 16 anni.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

TITOLO III°

GRADUATORIE D'ANZIANITA': DIRITTI E DOVERI IN CAPO AGLI ESERCENTI ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 7: ANZIANITA' DI FREQUENZA

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per quella determinata attrazione e costituisce la somma di tutte le presenze effettive relative alle varie edizioni del Luna Park.

L'anzianità di frequenza è calcolata attribuendo ad ogni esercente n.1 punto per ogni edizione di Luna Park.

2. L'anzianità di frequenza in caso di subingresso si attribuisce secondo le modalità previste dal successivo art. 11.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo VIII, non danno titolo al riconoscimento dell'anzianità di frequenza per l'edizione del Luna Park in corso e i seguenti casi:

a) aver installato attrazioni, abitazioni mobili e/o mezzi di trasporto non comprese nella licenza temporanea;

b) aver installato attrazioni, abitazioni e/o mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;

c) aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;

d) aver affidato a terzi la gestione dell'attrazione;

e) aver abbandonato l'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;

f) aver presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, ferme restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.

4. Non dà diritto al riconoscimento dell'anzianità di frequenza, l'aver partecipato ad un'edizione installando un'attrazione novità di cui all'art. 2 lett. f).

5. L'anzianità di domanda è riferita a ciascun esercente per la medesima attrazione.

Art. 8: GRADUATORIE D'ANZIANITA'.

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base della documentazione custodita negli archivi comunali negli ultimi 10 (dieci) anni e delle eventuali dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli esercenti, in mancanza degli atti di cui sopra, sarà stilata la graduatoria di anzianità di frequenza .

2. Al fine della predisposizione delle graduatorie di cui al precedente comma è riconosciuta agli esercenti l'anzianità relativa alla partecipazione alle edizioni precedenti del Luna Park

3. In seguito, entro il 31 gennaio d'ogni anno, la graduatoria di cui al comma 1, sarà aggiornata sulla base delle presenze effettive, relative all'edizione dell'anno precedente.

6. La graduatoria di cui sopra, sarà approvata con deliberazione della Giunta Comunale e pubblicata all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni. Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine, ed in assenza di domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva

Art. 9: DEFINIZIONE DI FREQUENTATORE ABITUALE.

Per frequentatore abituale s'intende l'esercente che nell'arco delle edizioni del Luna Park, abbia ottenuto, con la medesima attrazione, un punteggio pari a 5 .

Sulla base della graduatoria stilata non si considera più frequentatore abituale l'esercente che non presenzi al Luna Park per 2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5 anni, fatti salvi i seguenti motivi:

- Malattia comprovata da certificato medico;

- Lutto di familiari comprovato da relativo certificato di morte;
- Cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Art. 10: CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

1. E' possibile per il frequentatore del Luna Park sostituire la propria con altra attrazione, previa l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) . la nuova attrazione deve essere compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 2 lett.d);
- b) . la nuova attrazione dovrebbe preferibilmente essere di tipo e caratteristiche diverse da quelle già presenti nel Luna Park (da desumersi dalla tipologia contemplata dall'Elenco di cui sopra e dalla autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza nonché dalla fotografia)
- c) la nuova attrazione deve essere compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del Luna Park e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al Luna Park di frequentatori
- d) l'occupazione della superficie non deve essere maggiore rispetto a quella utilizzata con la precedente attrazione sempre che lo spazio disponibile lo consenta.

2. La domanda di conversione deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione.

3. Alla domanda corredata di regolare marca da bollo, sono allegati i seguenti atti:

- copia della autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o sede legale nella quale è stata inserita la nuova attrazione;
- documentazione tecnica dalla quale si evincono in modo chiaro le dimensioni della stessa, sia al suolo che in funzione.

4. In caso di più domande di conversione, con la stessa tipologia d'attrazione, che presentino i requisiti di cui sopra, hanno diritto di priorità gli esercenti con più anzianità di frequenza.

5. Una volta ottenuta la conversione dell'attrazione, con la licenza ex 68/69 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza l'interessato rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione, mantenendo invece la relativa anzianità di frequenza. Non è consentita una nuova conversione dell'attrazione prima di 3 anni.

6. E' vietato effettuare la conversione delle attrazioni aventi misura inferiore o pari a 6 mq.

Art. 11: SUBINGRESSO

1. Il subingresso consiste in una serie d'operazioni volte alla cessione dei diritti maturati dal cedente al subentrante.

2. Il subingresso si differenzia:

- a) per causa di morte
- b) per atto tra vivi

3. Nel subingresso *mortis causa* al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza acquisita dal *de cuius*. Nel caso vi siano più eredi, l'anzianità è riconosciuta solo se è provata attraverso la presentazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata

mediante il quale gli eredi designano tra loro l'unico beneficiario (Se l'azienda del de cuius è formata da più attrazioni, con diversi punteggi di frequenza e se gli eredi ottengono diverse licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal de cuius per ciascuna singola attrazione). L'erede può presentare domanda d'ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento del Luna Park abbia ottenuto regolare licenza.

4. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione d'azienda, il subentrante acquista tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda d'ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento del Luna Park abbia ottenuto regolare licenza.

5. Nel caso d'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza oggetto di separati atti di cessione, ai fini dell'anzianità di frequenza i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione occupata dal cedente con riferimento ad ogni singola attrazione.

6. Nel subingresso per atto tra vivi, al pari di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, gli atti di cessione d'azienda o di singolo ramo, sono effettuati con atto notarile.

7. La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità di frequenza maturata dal venditore.

8. L'attrazione acquistata può essere convertita dopo 3 anni di frequenza con la stessa per la medesima manifestazione

9. Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento

Art. 12: ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DELLA FIERA DELL'ANGELO , SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI.

1. Sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ed il numero massimo consentito in occasione del Luna Park della Fiera dell'Angelo , Sagre e altre manifestazioni in cui siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante.

2. Sono altresì stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, le modalità relative all'ingresso delle abitazioni mobili e dei carriaggi nelle aree di cui sopra, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dallo smontaggio delle attrazioni.

Art. 13: MODALITA' E CASI DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA

1. In via generale è vietata la sostituzione dell'attrazione. Tuttavia eccezionalmente è consentita tale sostituzione temporanea, con altra attrazione della medesima tipologia, nei seguenti casi:

a) casi fortuiti documentati (es. rottura della propria attrazione ed impossibilità di aggiustarla entro il termine d'inizio della manifestazione, malattia improvvisa od infortunio);
b) atti giuridici volontari documentati (es. stipulazione di contratto di compravendita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L'esercente vende la propria attrazione, mantenendo i diritti d'anzianità, per acquistare una nuova attrazione non ancora consegnatogli. Potrà quindi partecipare al Luna Park con un'altra attrazione, in sostituzione di quella acquistata).

2. La sostituzione è consentita nei soli casi di cui sopra previa acquisizione di documenti comprovanti il titolo di provenienza dell'attrazione (es: contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito)

Art. 14: COMUNICAZIONE D'ACCOGLIMENTO/DINIEGO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, ricevuta la domanda di partecipazione per mezzo dell'Ufficio competente, invia all'interessato, previa puntuale istruttoria comunicazione d'accoglimento/diniego della domanda di partecipazione entro i successivi 30 giorni. L'eventuale diniego è preceduto obbligatoriamente dal "preavviso di rigetto" di cui all'art. 10bis della L.n.241/90 e s.m.i.

Art. 15: TUTELA DEGLI ANIMALI

1. E' vietata l'offerta di animali come premio o vincita in occasione dello svolgimento del tradizionale Luna Park della Fiera dell'Angelo , sagre od altre manifestazioni .

TITOLO IV°

LUNA PARK E SINGOLE ATTRAZIONI SU AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE, AD USO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE ALTRE MANIFESTAZIONI

Art.16: AREE, ORGANICO, PERIODI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento del Luna Park sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:

- a) quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
- b) quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.

2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

3. L'organico è l'insieme delle attrazioni comprese in un Luna Park, e fatti salvi i diritti acquisiti deve essere composto da almeno due attrazioni della stessa tipologia, da desumersi dall'elenco Ministeriale.

4. L'organico con l'indicazione del numero massimo consentito suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del Luna Park è stabilito con atto della Giunta Comunale che sarà revisionato in caso di cambiamenti sostanziali comportanti ampliamento o restringimento del Luna park anche temporaneo.

5. Annualmente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, l'Ufficio competente provvederà alla redazione di una planimetria per l'edizione del Luna Park, con l'indicazione del numero complessivo delle attrazioni, del titolare della licenza e della specifica attrazione ammessa.

6. Sono inoltre stabiliti annualmente con specifici provvedimenti amministrativi:

- a) il periodo effettivo di svolgimento del Luna Park;
- b) gli orari di funzionamento quotidiano del Luna Park che è comunque interdetto in concomitanza con lo svolgimento di funzioni religiose ;
- c) i termini e gli orari per installare e smontare le attrazioni.

Art. 17 : PREDISPOSIZIONE DEL LUNA PARK

1. Ai fini della predisposizione del Luna Park, sono accolte in primo luogo, le domande dei frequentatori abituali.

Successivamente, ai fini della salvaguardia e completezza dell'organico, compatibilmente con gli spazi disponibili, e di tipo diverso dalle attrazioni già autorizzate l'assegnazione dei posteggi avviene secondo il seguente ordine:

- a)) anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del Luna Park, documentate
- b) titolari d'attrazione di tipologia risultante vacante rispetto alla pianta organica.
- c) titolari d'attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e che si rivolge allo stesso tipo d'utenza dell'attrazione mancante
- d) anzianità d'azienda rilevabile dall'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.

2. Al fine di sollecitare l'interesse del pubblico e favorire la spettacolarità del Luna Park , annualmente può essere riservato un posto per una attrazione avente le caratteristiche di cui all'art. 2 lett. f) (attrazione novità), alla cui assegnazione si provvede con deliberazione della Giunta Comunale. In assenza di domande di partecipazione di dette attrazioni , il posto riservato viene assegnato ai sensi del precedente comma 1).

3. Fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore del presente regolamento, è possibile autorizzare solo fino ad un massimo di n. 2 attrazioni del medesimo titolare.

4. I titoli abilitativi di cui ai commi 2 e 3 non attribuiscono ai frequentatori del Luna Park alcun riconoscimento della anzianità di frequenza .

Art. 18 : SINGOLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE/USO PUBBLICO O PRIVATE IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI

1. In occasione di sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di singole attrazioni.

2. Sono stabiliti con atto di Giunta Municipale l'indicazione del numero massimo consentito suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni ed ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento dell'iniziativa.

3. L'esercente dell'attività di spettacolo viaggiante interessato deve presentare al Comune apposita istanza in bollo, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

4. In caso d'accoglimento delle domanda da comunicarsi almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa l'Ufficio competente rilascia secondo le modalità stabilite dal precedente art. 5 i prescritti titoli abilitativi.

5. In caso di più richieste per ciascuna iniziativa, si osservano i seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa (maggior numero d'edizioni)
b) ordine cronologico di presentazione domande.

6. Gli esercenti interessati ad allestimenti di singole attrazioni di spettacoli viaggianti su aree private prive d'uso pubblico dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.

TITOLO V° CIRCHI EQUESTRI

Art. 19 : DISPOSIZIONI GENERALI

1. I circhi equestri, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione IV) e successive

modifiche si distinguono in:

a) CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI: sono attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di varie misure sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci e no. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

b) LE AREE GINNASTICHE: sono piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

2. Lo svolgimento d'attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento della licenza ex art. 68/69 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario nel caso in cui vi sia la presenza d'animali.

3. Non è consentito l'esercizio delle attività circensi 30 giorni prima ed in concomitanza con lo svolgimento del Luna Park.

4. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 15 giorni.

Art. 20 : AREE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE

1. Le aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:

- quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
- quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.

2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

Art. 21 : PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'esercente dell'attività circense è tenuto a presentare all'Ufficio competente domanda in carta da bollo almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

2. La domanda, dovrà contenere le indicazioni tecniche previste dalla L.R. 05/2005.

3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 22 : RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Esaminate le richieste pervenute, l'Ufficio competente comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

2. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 68/69 TULPS ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione e presentazione dei seguenti documenti:

Copia della licenza permanente rilasciata dal Comune di Residenza o del domicilio fiscale, ex art.69 TULPS;

Copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;

N.1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;

Copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione con relativa quietanza, in corso di validità;

Copia della dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture.

Documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.

3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 23 : OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA.

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:

a) Installare esclusivamente l'attrazione, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa

comunicazione dell'Ufficio Competente, soltanto nei luoghi previsti;

b) Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;

c) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;

d) Rispettare le norme igienico sanitarie;

e) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;

f) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;

g) Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento dello Spettacolo;

h) Utilizzare gli strumenti sonori e d'amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico;

i) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;

- j) Rispettare le direttive impartite dagli operatori di polizia municipale;
- k) Non sub-concedere l'area assegnata ;
- l) Ripristinare i manufatti danneggiati o modificati .

2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 24 : TUTELA DEGLI ANIMALI

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 5 del 17/02/2005 "Norme a tutela del benessere animale", nonché dei requisiti stabiliti in apposite indicazione tecniche emanate dalla Regione per garantire adeguate condizioni di tutela degli animali.

Art. 25: ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEI CIRCHI EQUESTRI.

- 1. Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto, in occasione dei Circhi equestri, sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.
- 2. Sono inoltre stabilite con Delibera di Giunta Comunale, le modalità relative all'ingresso delle abitazioni mobili e dei carriaggi nelle aree di cui sopra, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dallo smontaggio del circo.

TITOLO VII

BALLI A PALCHETTO O BALERE, TEATRI VIAGGIANTI , ESIBIZIONE MOTO-AUTO ACROBATICHE

Art. 26 : DISPOSIZIONI GENERALI

1. I balli a palchetto o balere, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione II) e successive modifiche, sono pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiuse in costruzioni metalliche purchè mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e sedie e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli.

2. I teatri viaggianti , così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione III) e successive modifiche, si distinguono in:

- a) teatri viaggianti: attrezzature mobili costituite in genere da parti di legno o altro materiale, concernenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre la platea e palcoscenico, della capienza non superiore a 500 posti. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.
- b) Teatrini di burattini o marionette: modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso, (burattini) ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.

3. Le esibizioni di moto-auto acrobatiche, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione V) e successive modifiche, sono spericolate evoluzioni eseguite da

parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolino tutto il complesso; dall'altra da cancellate che dividono dalla spazio riservato allo spettacolo, gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti. L'autorizzazione di cui all'art. 6 della Legge 18.03.1968 n. 337 per l'esercizio di tale attrazione, è subordinata al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:

- Scritturare non meno di 21 persone (famigliari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;
- Stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori, nel rispetto dei massimali fissati dal Decreto.

Art. 27 : TITOLI ABILITATIVI

1. Le attività di cui all'art. 26 ovvero balere, teatri viaggianti e le esibizioni di moto-acrobatiche sono soggette alla licenza di cui all'art. 68/69 del TULPS.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento delle attività sono rilasciate con un unico provvedimento.
3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata in qualsiasi periodo dell'anno purchè non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate in bollo almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto.
5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.
6. Nel caso di presentazione di più domande di svolgimento delle attività di cui al presente titolo, nel medesimo periodo, di norma prevale l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

TITOLO VIII SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 28 : SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PRINCIPALI.

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si seguono le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e sono determinate tra un limite minimo ed un limite massimo come stabiliti dall'art. 7 bis del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Sindaco
3. I proventi vanno al Comune.

Art. 29: SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E PROCEDURA

D'APPLICAZIONE

1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza nella notificazione dello stesso.
2. L'applicazione delle stesse avviene con le modalità stabilite dalla L. n. 689/81.
3. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
5. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
6. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in:
 - A) Obblighi di compiere una determinata attività (rimessa in pristino dei luoghi)
 - B) Obblighi di sospendere o cessare una determinata attività.

Art. 30 : SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ED OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ

1. Qualora dall'accertata violazione di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o cessare un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
2. Per quanto concerne la procedura da applicare per tali sanzioni accessorie è quella prevista dall'art. 33 del presente Regolamento.

ART. 31 : DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni pecuniarie secondo la gravità della violazione si distinguono in tre fasce ed in particolare:
 - prima fascia: da € 25,00 a € 150,00;
 - seconda fascia da € 50,00 a € 300,00;
 - terza fascia: da € 80,00 a € 480,00.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente regolamento è determinata per ogni singolo articolo così come di seguito:

la violazione alle disposizioni dell'art. 6 comma 1:

- lett. g), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150;
- lett. c), d), k), l), comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività;
- lett. b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
- lett. e), f), n), comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- lett. a), h), m), comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
- lett. i), j), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

la violazione alle disposizioni dell'art. 6 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

la violazione alle disposizioni dell'art. 23 comma 1:

- lett. g), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
- lett. c), d), comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività ed obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- lett. b), i), j), comporta l'applicazione sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
- lett. e), f), l) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- lett. a), k) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività;
- lett. h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività ed obbligo immediato della rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Le violazioni alle disposizioni dell'art. 15 sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32: ABROGAZIONI

1. E' abrogato il "Regolamento sulla concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti (L. 18/03/68, n. 337)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19.12.1996

2. E' altresì abrogata ogni altra norma contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'emanazione del presente regolamento che sia in contrasto con lo stesso.

ART. 33 : ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione d'approvazione diventa esecutiva.